

del giudizio di inidoneità del 24 gennaio 2018 espresso nei riguardi del ricorrente nel concorso ad allievo agente della Polizia di Stato;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria di merito e della dichiarazione provvisoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 76 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 276, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 40 del 26 maggio 2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/19 del 3 aprile 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 27 del 3 aprile 2018).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 20 marzo 2018 al Ministero dell'Interno, l'interessato, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1148

allievi agenti della polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, impugna il provvedimento del 24 gennaio 2018 recante il giudizio di inidoneità.

Nell'ambito della procedura concorsuale, il ricorrente ha partecipato alla selezione riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Il ricorrente, avendo superato la prova scritta d'esame e la prova di efficienza fisica, sottoposto agli accertamenti sanitari di idoneità psicofisica al servizio di Polizia, è risultato, a giudizio della commissione medica, inidoneo per alterazione della composizione corporea, con percentuale di massa grassa pari a .

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea applicazione delle norme regolamentari e del bando di concorso; a sostegno delle censure allega certificazione medica rilasciata dal Policlinico di Messina attestante una percentuale di massa grassa pari al , rientrante nei parametri concorsuali.

Il Ministero dell'interno si costituisce in giudizio, per resistere al ricorso.

In fase cautelare, con ordinanza numero 4304 del 18/04/18, il Tribunale amministrativo regionale dispone una verifica, incaricando il Policlinico militare Celio di accertare la sussistenza dei presupposti di inidoneità del ricorrente.

La trattazione della domanda cautelare, pertanto, viene rinviata alla camera di consiglio del 26 giugno 2018.

Il Policlinico militare di Roma Celio, incaricato della verifica, deposita il 31 maggio 2018 la relazione conclusiva da cui risulta che la commissione medica incaricata dell'accertamento, sottoposto l'interessato a visita medico-legale il 21 maggio 2018, ha accertato, mediante impedenziometria, una massa grassa PBF pari al , compatibile con i parametri previsti dalla normativa;

pertanto il ricorrente è stato valutato idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale.

In allegato alla relazione di verifica, la struttura sanitaria militare ha chiesto la liquidazione della somma di euro 500,00 a titolo di rimborso del costo delle operazioni medico-legali.

Nelle more della definizione della fase cautelare, il ricorrente notifica, in data 31 maggio 2018, un ricorso per motivi aggiunti al Ministero dell'Interno con cui impugna, per illegittimità derivata, il decreto del 3 aprile 2018 (pubblicato nel B.U. del 3 aprile 2018, con avviso di pubblicazione in G.U. stessa data) di approvazione della graduatoria provvisoria di merito e la dichiarazione provvisoria dei vincitori del concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Con il ricorso per motivi aggiunti l'interessato chiede anche l'adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione del provvedimento cautelare e della sentenza di merito, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e) del codice processuale amministrativo.

Alla camera di consiglio del 26 giugno 2018, con ordinanza numero 3830, pubblicata il 27 giugno 2018, il Tribunale amministrativo regionale, sulla base dell'esito della verifica, ammette il ricorrente, con riserva, alla prosecuzione della procedura concorsuale e ordina l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dei vincitori del concorso, a mezzo di notifica per pubblici proclami, assegnando a tal fine il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente entro il termine di 20 giorni, decorrente dal primo adempimento; la trattazione di merito viene fissata all'udienza pubblica del 22 gennaio 2019.

Il ricorrente provvede ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami mediante la pubblicazione dei documenti necessari sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data 27 luglio 2018, depositando la prova della pubblicazione il 30 luglio 2018.

Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.

In vista dell'udienza di merito, l'Avvocatura dello Stato deposita documenti, tra cui una relazione dell'Amministrazione resistente che non eccepisce nulla in tema di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, ma sostiene la insindacabilità della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione medica concorsuale.

Nella propria memoria conclusionale parte ricorrente precisa che, nelle more, è stato pubblicato il decreto del 18 maggio 2018 di approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso, con dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico; insiste per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e per l'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

All'udienza pubblica del 22 gennaio 2019, la difesa del ricorrente deposita copia di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 12.09.2018, con cui ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, pubblicato il 18 maggio 2018, per l'assunzione di 276 allievi agenti, posti riservati ai VFP1 in congedo nonché ai VFP4 in servizio o in congedo.

Preso atto che, con il richiamato ricorso straordinario, il ricorrente ha esteso alla graduatoria definitiva i motivi di doglianza già introdotti con il ricorso e i motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione e la graduatoria provvisoria, il Collegio giudicante dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami.

Il ricorrente esegue l'integrazione del contraddittorio nei termini e nelle modalità fissate dal Tribunale.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono trattati all'udienza pubblica del 25 settembre 2019, per essere decisi.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, l'interessato ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizio in Polizia di Stato, espresso dalla commissione esaminatrice, per alterazione della composizione corporea, essendo stata riscontrata una percentuale PFB pari al _____, superiore al limite massimo fissato dalla vigente normativa in misura pari al _____.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti, l'interessato ha impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del 3 aprile 2018 (pubblicato nel B.U. del 3 aprile 2018, con avviso di pubblicazione in G.U. stessa data) di approvazione della graduatoria provvisoria di merito e la dichiarazione provvisoria dei vincitori del concorso riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo nonché ai volontari in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

La graduatoria definitiva è stata quindi approvata con decreto del 18 maggio 2018, non impugnato con ulteriori motivi aggiunti.

Ciò non determina la improcedibilità del gravame, in quanto il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è stato impugnato con ricorso straordinario al presidente della Repubblica, depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente per confermare l'interesse al ricorso introduttivo e a quello per motivi aggiunti.

Il principio della alternatività tra il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e il ricorso straordinario al presidente della Repubblica comporta che la parte interessata, dopo aver impugnato un primo provvedimento lesivo in una delle sedi poste a sua disposizione dall'ordinamento giuridico, in assenza di regole

limitative o preclusive previste dalla legge, possa scegliere se impugnare l'ulteriore provvedimento con lo stesso rimedio utilizzato in precedenza ovvero con l'altro, essendo la proposizione di uno dei due rimedi rimessa all'insindacabile scelta del ricorrente.

In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza numero 4650 del 2013 e tale orientamento è condiviso dal Collegio giudicante.

Nel caso concreto, quindi, pur non potendosi pronunciare il giudice amministrativo sulla eventuale illegittimità derivata del provvedimento di nomina dei vincitori, trattandosi di decisione rimessa, per scelta del ricorrente, al presidente della Repubblica, in sede di decisione del ricorso straordinario, questo giudice amministrativo deve riconoscere che il ricorrente ha tuttora interesse alla decisione sull'esclusione dal concorso, nelle more della pronuncia sulla graduatoria definitiva che verrà resa nella sede alternativa.

Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in esito alla sottoposizione del candidato, che aveva superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica, agli accertamenti per la verifica dei requisiti psicofisici e attitudinali.

Visitato dalla commissione medica preposta alla verifica dei suddetti requisiti, il ricorrente è stato reputato inidoneo per alterazione della composizione corporea, con PFB pari al _____ in applicazione dell'articolo 3, comma 1, tabella A del D.P.R. numero 207 del 17 dicembre 2015.

Il D.P.R. 17/12/2015, n. 207, Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, all'art. 3, c. 1, prescrive i parametri fisici per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, stabilendo che i candidati ai concorsi devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Al successivo comma 2 dispone che, al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

La richiamata tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, costituente l'Allegato "A" di cui all'articolo 3, comma 1, con riferimento alla composizione corporea (% massa grassa) per i candidati di sesso maschile fissa il seguente parametro: ≥ 7 e ≤ 22 .

Con l'unico motivo proposto con il ricorso introduttivo, l'interessato deduce difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea applicazione delle norme regolamentari e del bando di concorso.

La verifica espletata per decisione del Tribunale amministrativo regionale ha accertato la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

La commissione medico-legale costituita presso il Policlinico militare Celio di Roma ha infatti ritenuto l'interessato idoneo alla partecipazione al concorso.

In effetti, tenendo conto della soglia di tolleranza strumentale stabilita al comma 2 dell'art. 3 del d.p.r. numero 207 del 17 dicembre 2015, il limite massimo del parametro risulta:

Essendo stata accertata, con riguardo alla persona del ricorrente, mediante impedenziometria, una massa grassa PBF pari al _____, essa deve essere ritenuta compatibile con i parametri previsti dalla normativa.

Trattandosi di un accertamento tecnico, senza margini di opinabilità, non può essere eccepita fondatamente dalla parte resistente la parziale insindacabilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della pubblica amministrazione.

Il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione dal concorso del ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna, per illegittimità derivata, la graduatoria provvisoria del concorso, adottata con decreto dirigenziale n. 333 del 3 aprile 2018, pubblicato nel B.U. del Ministero, con avviso in G.U. del 3 aprile 2018, nella parte in cui non prende in considerazione il ricorrente.

Il contraddittorio al riguardo è stato correttamente instaurato mediante notificazione diretta del ricorso per motivi aggiunti alla Pubblica Amministrazione, non essendovi, al momento della proposizione del gravame, controinteressati in senso tecnico, trattandosi di graduatoria provvisoria, con successiva integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i vincitori del concorso, mediante pubblici proclami.

Il ricorso per motivi aggiunti è fondato, in quanto la graduatoria provvisoria, nella parte in cui non include il ricorrente, è affetta da illegittimità derivata dalla illegittima esclusione del ricorrente, accertata nell'accogliere il ricorso introduttivo.

Essendo stata accertata la illegittimità dell'esclusione, infatti, il ricorrente dovrà essere sottoposto agli ulteriori accertamenti di idoneità, previsti dalla disciplina concorsuale e soltanto in esito ad essi l'Amministrazione resistente potrà determinarne l'inclusione ovvero l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Di conseguenza, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata la graduatoria provvisoria impugnata, nei sensi e nei limiti appena esposti.

Non si ravvisano, allo stato, i presupposti per l'adozione di ulteriori misure per assicurare l'esecuzione della sentenza, essendo tuttora pendente l'impugnazione della graduatoria definitiva proposta mediante il rimedio straordinario del ricorso al presidente della Repubblica.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

Anche il costo della verifica, in applicazione dello stesso criterio, deve essere posto a carico dell'Amministrazione resistente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con i controinteressati, non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge e al rimborso, in favore del Policlinico militare incaricato della verifica, del costo della stessa, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

